

Scuola IMT AltI Studi Lucca
Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità

Sommario

Articolo 1 - Finalità e oggetto	2
Articolo 2 - Composizione e nomina del PQ	2
Articolo 3 - Durata del mandato	2
Articolo 4 - Compiti del PQ	2
Articolo 5 - Funzionamento e verbalizzazione del PQ	3
Articolo 6 - Accesso alle informazioni	3
Articolo 7 - Norme finali	4

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità (di seguito "PQ") della Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito "Scuola") in linea con la normativa nazionale ed interna, e in particolare con l'Autovalutazione, Valutazione e Accredimento del Sistema Universitario Italiano.

Articolo 2 - Composizione e nomina del PQ

1. Il PQ è nominato con Decreto del Direttore ed è composto da:
 - a. il Presidente, scelto dal Direttore tra i Professori Ordinari della Scuola;
 - b. almeno due Professori di ruolo della Scuola;
 - c. almeno un Ricercatore a tempo determinato della Scuola;
 - d. almeno un allievo di dottorato della Scuola;
 - e. due componenti del personale tecnico amministrativo della Scuola.
2. Il Presidente rappresenta il PQ e ne promuove le attività.
3. Ai componenti del PQ non viene corrisposta alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.
4. I componenti del PQ rendono pubblico il loro curriculum sul sito istituzionale.

Articolo 3 - Durata del mandato

1. I componenti del PQ restano in carica tre anni e decadono alla fine del mandato del Direttore della Scuola. Il mandato dell'allievo ha durata biennale e non è rinnovabile.
2. I componenti del PQ possono essere rinnovati con Decreto del Direttore.
3. Tutti i componenti che cessano prima della conclusione del mandato del PQ sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso con Decreto del Direttore.
4. Il Ricercatore a tempo determinato di cui alla Legge 240/2010, Art. 24, c. 3 lettera b che, a seguito di positiva valutazione e chiamata, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato rimane in carica fino al termine del mandato. Qualora fosse necessario per rispettare il vincolo sulla composizione del PQ di cui all'art. 2, con Decreto del Direttore è nominato un nuovo componente Ricercatore a tempo determinato limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.

Articolo 4 - Compiti del PQ

1. Il PQ ha il compito di:
 - a. promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nella Scuola;
 - b. dare consulenza agli Organi di Governo della Scuola sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità;
 - c. sovrintendere, monitorare e valutare l'applicazione del sistema di Assicurazione della Qualità della didattica, ricerca e terza missione;



- d. proporre strumenti per l'Assicurazione della Qualità e verificare costantemente l'esigenza di formazione di docenti, ricercatori, allievi e personale tecnico amministrativo.
2. Il PQ collabora con tutti gli organismi interessati in materia di Assicurazione Qualità e di valutazione, in particolare:
 - a. assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - b. relaziona agli Organi della Scuola sulle procedure di Assicurazione della Qualità e sulle risultanze del lavoro svolto.
 3. Il PQ redige una relazione annuale di rendicontazione e pianificazione delle attività dell'anno successivo. Tale relazione viene trasmessa al Direttore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e resa pubblica sul sito istituzionale.

Articolo 5 - Funzionamento e verbalizzazione del PQ

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PQ e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente.
2. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti il PQ si riunisce, di norma, una volta al mese.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le riunioni possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, il Presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza della maggioranza dei componenti richiesta dal comma 3, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute del PQ non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari tematiche, possono partecipare, su invito del Presidente, altri rappresentanti della Scuola o soggetti esterni, senza diritto di voto.
7. Per ciascuna riunione del PQ viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante incaricato dal Presidente tra i presenti.
8. Ove ritenuto necessario, il verbale può essere inviato al Direttore, al Direttore Amministrativo, al Nucleo di Valutazione ed alla Commissioni Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 6 - Accesso alle informazioni

1. Al fine di consentire al PQ la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce al Presidente del PQ il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie.

Articolo 7 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e alla regolamentazione della Scuola.